TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PERUGIA

IL PRESIDENTE

Prot. 790/2026 U

Perugia, 10 luglio 2026.

PREMESSO CHE

La situazione dell'organico dei magistrati nell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto si è fatta estremamente complessa, poiché ben due magistrati sui tre in organico previsti sono stati trasferiti ad altre sedi giudiziarie, con la conseguenza di una scopertura che supera la quota del 66%.

Pertanto, l'intero carico lavorativo è oggi sostenuto dalla sola dott.ssa Debora Spinelli, Magistrato di Sorveglianza.

Allo scopo di venire incontro alla situazione di estremo disagio per come descritta, lo scrivente deve emettere un provvedimento ex art. 70 bis O.P.

OSSERVATO CHE

È noto che la Legge n. 354/1975 ha disegnato un nuovo assetto organizzativo dell'esecuzione penale, apportando rilevanti innovazioni di carattere ordinamentale rispetto al sistema previgente.

Tra queste ultime, un cenno a parte merita la figura del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, che si caratterizza per la particolare collocazione vuoi all'interno dei collegi vuoi nell'ambito degli uffici di sorveglianza del Distretto di Corte di Appello.

In particolare, il ruolo del Presidente del Tribunale di Sorveglianza è tratteggiato, sul versante delle funzioni di carattere amministrativo, dall'art. 70 bis, comma 2, O.P., tramite il quale il Legislatore del 1986 ha provveduto contestualmente a predisporre una formale regolamentazione dei poteri e ad attribuirgli più incisive possibilità di intervento. Proprio a questo abito specifico viene usualmente ricondotta l'innovativa possibilità di ovviare – mediante una

M_DG.Tribunale di Sorveglianza di PERUGIA - Prot. 10/07/2026.0000790.U

supplenza "interna" – a eventuali situazioni di emergenza che si verifichino in uno degli Uffici di Sorveglianza afferenti al Tribunale del quale è Presidente.

La previsione suddetta – prevista dal comma secondo, lett. c) dell'art. 70 bis O.P. – consente di fronteggiare le esigenze scaturenti da una provvisoria inadeguatezza dell'organico di un determinato ufficio, disponendo le applicazioni del personale nei vari uffici, anche se ciò può avvenire soltanto «*nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio*».

Quindi si tratta di norma legislativa volta a soddisfare pressanti esigenze di carattere concreto.

Si nota *ictu oculi* che la norma in questione non effettua altre precisazioni e non rinvia a nessuna disposizione ulteriore.

Ad ogni modo, anche se non è formalmente previsto un interpello, tuttavia sono state tenuti riunioni con i Magistrati di questo Ufficio, i quali hanno fornito la loro disponibilità ad affrontare la necessità di fare fronte a "urgenti necessità di servizio" (tali definite dalla norma, con espressione che significativamente non si riscontra, ad esempio, nel comma terzo dell'art. 68 O.P.).

RITENUTO CHE

Sussiste nell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto la situazione emergenziale come sopra rappresentata: detta situazione presenta ormai i presupposti che configurano una situazione di necessità e urgenza che richiede l'adozione di provvedimenti idonei a garantire la funzionalità del servizio.

Tuttavia, vanno considerate anche altre necessità di ordine contingente: infatti, allo stato, non è ipotizzabile che Magistrati in servizio presso la sede di Perugia possa essere inviati in pianta stabile in applicazione presso l'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto. Anche questa sede, infatti, presenta difficoltà oggettive in ordine alla entità del lavoro qui gravante.

Ad ogni modo, non si intende restare indifferente alla doglianza segnalata: di conseguenza, sembra da esaminare la possibilità di una applicazione per periodi temporali limitati, in modo che si possa procedere a fronteggiare le maggiori

urgenze dell'ufficio spoletino e, al contempo, assicurare l'ordinario andamento dell'ufficio perugino.

Il periodo da prevedere, al momento, appare confinabile tra le date del 16.07.2026.2026 e del 27.07.2026 (quando inizia il periodo feriale e l'attività viene ridotta alle urgenze indifferibili).

Così, preso atto dell'accordo intercorso, va disposta l'applicazione dello scrivente nonché della dott.ssa Claudia Dentato e della dott.ssa Delia Anibaldi secondo il seguente schema:

- Dal 16 al 18 luglio dott.ssa Claudia Dentato;
- Dal 20 al 22 luglio 2026 dott.ssa Delia Anibaldi;
- Dal 23 al 25 luglio 2026 dott. Antonio Minchella.

I Magistrati applicati all'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto si occuperanno dei seguenti settori:

1. Istanze di soggetti detenuti nella Casa Circondariale di Terni con l'iniziale del cognome compresa tra la lettera A e la lettera L inclusa;
2. Istanze di soggetti fruenti di misure alternative con l'inziale del cognome compresa tra le lettere A e B e tra le lettere P e Z;
3. Istanze di soggetti detenuti nella Casa di Reclusione di Spoleto diversi da coloro che sono ristretti nel circuito Media Sicurezza e nel circuito AS3 Protetti.

I Magistrati applicati non terranno udienze monocratiche (peraltro non calendarizzate nel periodo anzidetto).

Al fine di razionalizzare lo sforzo lavorativo, appare opportuno precisare che i Magistrati applicati dovranno procedere secondo uno schema di riconosciuti criteri di priorità, nel senso che dovranno essere trattati in via di precedenza i seguenti procedimenti:

1. Richieste di permessi di necessità ex art. 30 O.P.;
2. Richieste di soggetti detenuti relative alle condizioni di salute dirette al differimento dell'esecuzione;

3. Richieste di soggetti detenuti rivolte a ottenere l'applicazione provvisoria di misure alternative;
4. Esame ed eventuale applicazione dei programmi di trattamento pervenuti dagli Istituti di Pena;
5. Gestione delle richieste relative all'Esecuzione di Misure Alternative o delle Misure di Sicurezza in atto;
6. Richieste di liberazione anticipata avanzate da soggetti detenuti o in misura alternativa qualora determinino la cessazione dell'esecuzione della pena.

I restanti procedimenti potranno essere trattati nei limiti della ragionevolezza del carico lavorativo dei due Uffici.

La Cancelleria dell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto proseguirà nell'iscrizione delle istanze e nell'effettuazione delle relative istruttorie secondo gli ordini di servizio vigenti: restando perduranti le Tabelle dell'Ufficio, i procedimenti continueranno a essere iscritti secondo gli schemi di assegnazione esistenti e recheranno in copertina la dicitura dell'assegnatario come "ex ruolo Manganaro" o "ex ruolo Gianfilippi", al fine di mantenere una coerenza nei ruoli lavorativi anche allorquando saranno assegnati altri Magistrati all'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto.

Le funzioni da svolgere in applicazione si intendono in aggiunta alle incombenze già disposte per questa sede.

I Magistrati applicati potranno svolgere la loro funzione o recandosi nell'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto o lavorando dalla sede di Perugia, alla quale dovranno pervenire i fascicoli tramite la già disposta applicazione dell'autista.

PQM

DISPONE

che, a decorrere dal 16.07.2026 avranno attuazione le applicazioni anzidette, secondo lo schema riportato in dettaglio nella parte motiva.

Ciò sino al 25.07.2026.

Il presente provvedimento sarà comunicato:

1) ai Sigg. Magistrati;

2) all'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto;

3) ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto.

Il presente provvedimento sarà comunicato anche al Sig. Presidente della Corte di Appello di Perugia e al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia: non venendo intaccata l'organizzazione generale delineata dalle Tabelle vigenti, non si reputa di dover procedere a una variazione delle stesse, poiché si è deciso soltanto una applicazione che rispetterà comunque la predetta organizzazione, salva sempre una differente valutazione da parte delle Eccellenze indicate.

IL PRESIDENTE

dott. Antonio Minichella